

STATUTO

**ADP SOCIETA' COOPERATIVA
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OVINDOLI AQ VIA G. MAZZINI 5

Numero REA: AQ - 137679

Codice fiscale: 02014450668

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

ART. 5

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell'anno nel quale la società verrà iscritta nel Registro delle Imprese.

ART. 6

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali, sono a carico della società ed ammontano a complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

ART. 7

La società è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dallo statuto sociale qui di seguito riportato che contiene anche l'indicazione dell'oggetto sociale:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituita la Società Cooperativa denominata "ADP SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l." (di seguito definita anche "Cooperativa" o "Società").

La Società ha sede nel Comune di Ovindoli ed ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili e nei limiti di legge, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità, non ha finalità di lucro nè di speculazione privata e si propone di procurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale gli stessi prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi di legge.

Operando secondo questi principi, la Cooperativa intende:

- svolgere attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di informazione garantendo la collaborazione ad altri enti

per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi;

- sviluppare partnership, collaborazioni e reti di relazioni finalizzate a stabilire e mantenere rapporti con Istituzioni, Enti, Fondazioni, Associazioni, Cooperative e Consorzi.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

La Cooperativa non ha finalità di lucro e si propone di far fruire i Soci dei benefici della cooperazione del settore della produzione e del lavoro e dei servizi, ponendo giuridicamente ed operativamente in essere una adeguata struttura organizzativa, onde agevolare l'esercizio in comune di attività economiche e meglio conseguire lo scopo mutualistico, intendendo in particolare condurre la gestione associata di impresa nei seguenti settori:

- il servizio di trasporto persone a mezzo autoveicoli muniti di regolare concessione comunale di noleggio con conducente in ogni città italiana e comunitaria;
- l'intermediazione per il noleggio, con o senza conducente di auto, aerei, elicotteri, imbarcazioni, autopullmans e di ogni altro mezzo legato al trasporto di persone e di merci;
- la prestazione di servizi relativi al settore del turismo, quali ad esempio l'organizzazione di tours turistici con accompagnatore, servizi di hostess, servizi relativi a congressi, seminari, conferenze, mostre, esposizioni ecc.;
- l'apertura e/o la gestione di locali per il rimessaggio ed assistenza dei mezzi di trasporto;
- la gestione di un impianto stradale di distribuzione carburanti, combustibili, lubrificanti derivati ed affini ed altri prodotti annessi e connessi;
- il rimessaggio di ogni mezzo di locomozione, compresi camper, roulotte e natanti, sia in spazi coperti che scoperti;
- per l'attuazione dell'oggetto sociale la società può compiere tutti gli atti necessari nel rispetto della legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e della relativa normativa e così tra l'altro:
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie e finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie in genere, ipotecarie, immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, immobiliari e diritti immobiliari;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo le opportune garanzie, mobiliari ed immobiliari, personali e reali;
- raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini;

- partecipare a gare ed appalti per assumere contratti di trasporto persone e per la fornitura dei servizi innanzi elencati;
- definire accordi commerciali con fornitori di beni e servizi;
- curare la formazione e la qualificazione dei propri soci anche attraverso l'organizzazione di corsi di lingue straniere e di conoscenze turistiche in genere.

La società, sempre per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà rilasciare fidejussioni e garanzie reali, ad istituti di credito o a terzi, sempre in via non prevalente, rispetto alle altre attività e non nei confronti del pubblico.

La società, sempre che le attività siano strumentali al perseguimento dei fini sociali e non costituiscano scopo prevalente, potrà compiere qualsiasi attività mobiliare ed immobiliare, commerciale, bancaria e finanziaria, compresa la prestazione di garanzie reali e personali, con espressa esclusione delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e della relativa normativa.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e che non siano soggette alla direzione o al controllo di società i cui scopi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, **ancorché** parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità di trattamento la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere né inferiore, né superiore rispettivamente ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, l'oggetto, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente statuto, di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - la quota di capitale sottoscritta;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-

ci è quello risultante dal libro soci.

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui al presente statuto, inoltre:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte e se il socio è diverso da persona fisica anche in caso di estinzione.

Le quote dei soci cooperatori non possono, senza il consenso di tutti i soci, essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società re-

voca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da trasmettere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, ultimo comma;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- f) che risulti inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);
- g) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta

causa o per giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove ha sede la Società, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio in conformità alla normativa vigente.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore

a quella prevista dalla normativa vigente;
b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 18;
e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge e dal presente statuto.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e/o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le delibere su tutti gli altri oggetti riservati alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

Art. 20 (Assemblea)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-

ma.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 19 è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 22 (Modalità di Voto)

Per le votazioni in sede assembleare si procederà con il sistema della alzata di mano.

Art. 23 (Diritto di Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di membri variabile da tre a nove secondo quanto determi-

nato di volta in volta dai soci all'atto della nomina.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati ai soci dalla legge e dal presente statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dagli Amministratori, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

In caso di Consiglio di Amministrazione questo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 29 (Rappresentanza)

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 30 (Organo di Controllo)

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 c.c. o ritenuto opportuno, i soci provvedono alla nomina dell'Organo di Controllo cui spetta anche il controllo contabile sulla società nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In caso di scelta del Collegio Sindacale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, muniti dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale da rimborsare ai soci ed i dividendi eventualmente maturati non distribuiti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci de-

terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti."

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella - Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore dodici e zero minuti.

Scritto da persona di mia fiducia su nove fogli per pagine trentadue e fin qui della trentatreesima a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to ANGELOSANTE MARIAGRAZIA

DOLCINI FRANCESCA

RAPETTI GIUSEPPE

SIMONA IORIO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO DI PARTE.

Avezzano, 15 settembre 2017

17 di 17